



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

#### **1. Novità legislative.**

##### ***DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 107***

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. (18G00130)

[\*\*\(GU Serie Generale n.214 del 14-09-2018\)\*\*](#)

*Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018*

#### **DISEGNO DI LEGGE**

##### **Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione**

Il Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 2018 ha approvato un disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

#### **3. Sezioni Unite.**

[Sez. Un., Sent. n. 40150 del 21 giugno 2018 \(dep. 7 settembre 2018\), Pres. Carcano – Est. Vessichelli – Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

**Informazione alla persona offesa dal reato ex art. 12 D.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 – Ricorso per Cassazione inammissibile – Necessità – Esclusione – Sospensione termine di prescrizione – Esclusione.**

In presenza di ricorso inammissibile non deve darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l'eventuale esercizio del diritto di querela e che, nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall'art. 12 del d.lgs. 10 aprile 2018, n.36, il corso della prescrizione non resta sospeso.

*L'informazione provvisoria di tale decisione è stata già pubblicata nella newsletter n. 50, mentre provvedimento di rimessione, direttamente assunto dal Presidente aggiunto della Corte di cassazione, ex art. 610, comma 2, c.p.p., su segnalazione del Presidente coordinatore delle attività di esame preliminare dei ricorsi penali, è già stato pubblicato nella Newsletter n. 48.*

[Sez. Un., Sent. n. 39608 del 22 febbraio 2018 \(dep. 3 settembre 2018\), Pres. Di Tomassi – Est. Andronio – Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

**Misure di sicurezza patrimoniali - Confisca di prevenzione - Procedimenti non soggetti alla disciplina del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 - Terzo titolare di credito ipotecario – Domanda di ammissione allo stato passivo - Termine di decadenza - *Dies a quo* - Individuazione.**

I creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

nel termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 199, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della legge da ultimo citata, in quanto il termine di decadenza indicato decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206; l'applicazione di detto termine è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca, ed è, in ogni caso, fatta salva la possibilità del creditore di essere restituito nel termine stabilito a pena di decadenza, se prova di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.

*L'informazione provvisoria è stata già pubblicata nella newsletter n. 42, mentre l'ordinanza di rimessione n. 54794 emessa dalla Sez. I Pen., cc. 16 novembre 2017 (dep. 6 dicembre 2017), Pres. Mazzei, Rel. Vannucci, Ric. (omissis), è stata pubblicata nella newsletter n. 39*

**[Sez. Un., Sent. n. 36072 del 19 aprile 2018 \(dep. 27 luglio 2018\), Pres. Carcano – Est. Andreazza – Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff\).](#)**

**Prove – Mezzi di ricerca della prova – Sequestri – Corpo di reato – Decreto di sequestro probatorio – Motivazione – Indicazione delle concrete esigenze probatorie – Necessità.**

Il decreto di sequestro probatorio, così come l'eventuale decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una specifica motivazione in ordine alla finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

*L'informazione provvisoria di tale decisione è già stata pubblicata nella newsletter n. 46, mentre l'ordinanza di rimessione n. 3677, emessa dalla Sez. III Pen. il 1° dicembre 2017 (dep. 25 gennaio 2018), è stata pubblicata nella Newsletter n. 40.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

[Sez. Un., Sent. n. 40256 del 19 luglio 2018 \(dep. 10 settembre 2018\), Pres. Carcano - Est. Piccialli - Ric. \(omissis\), P.G. \(concl. diff.\).](#)

**Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In scrittura privata - Falsità su assegno bancario non trasferibile - Nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. e abrogazione dell'art. 485 cod. pen. a seguito del D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Falso su assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Rilevanza penale - Esclusione.**

In tema di falso in scrittura privata falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile”.

*L'informazione provvisoria di tale decisione è stata già pubblicata nella newsletter n. 52, mentre l'ord. di rimessione n. 20456, emessa dalla Sez. II Pen. il 7 marzo 2018 (dep. 9 maggio 2018), Pres. Fumo, Est. Pavich, Ric. (omissis), è stata pubblicata nella Newsletter n. 48.*

### **QUESTIONI PENDENTI**

[Sez. III, Pen., Ord. di rimessione n. 38398 del 17 aprile 2018 \(dep. 9 agosto 2018\), Pres. Savani, Est. Aceto, Ric. \(omissis\) - Numero Registro Generale: 48862/2017 - Udienza: 25 ottobre 2018 - Relatore: Mazzei.](#)

**Applicazione *ex officio* del beneficio della sospensione condizionale della pena - Obbligo di motivazione.**

La Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto: “*se il giudice dell'appello deve rendere conto del concreto esercizio, positivo o negativo, del dovere attribuitogli dall'art. 597, comma 5, c.p.p., di applicare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena in assenza di specifica richiesta*”.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

[Sez. V, Pen., Ord. di rimessione n. 35292 del 14 giugno 2018 \(dep. 24 luglio 2018\), Pres. Vessichelli, Est. De Gregorio, Ric. \(omissis\) - Numero Registro Generale: 44434/2017 - Udienza: 27 settembre 2018 - Relatore: Fidelbo.](#)

**Competenza per materia – Connessione tra procedimenti del Giudice di pace e del Tribunale.**

La Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto: *“Se, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del tribunale, quest’ultimo, con la sentenza con cui assolve l’imputato dal reato di sua competenza, debba dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al residuo reato e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”.*

[Sez. V, Pen., Ord. di rimessione n. 35293 del 14 giugno 2018 \(dep. 24 luglio 2018\), Pres. Vessichelli, Est. De Gregorio, Ric. \(omissis\) - Numero Registro Generale: 53853/2017 - Udienza: 27 settembre 2018 - Relatore: Fidelbo.](#)

**Competenza per materia – Connessione tra procedimenti del Giudice di pace e del Tribunale.**

La Sezione Quinta Penale della Corte di Cassazione ha devoluto alle Sezioni Unite il seguente quesito di diritto: *“Se, nel caso di connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza del tribunale, quest’ultimo, con la sentenza con cui assolve l’imputato dal reato di sua competenza, debba dichiarare la propria incompetenza per materia in ordine al residuo reato e disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274”.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. IV, 19 giugno 2018 – 29 agosto 2018, n. 39134, Pres. Di Salvo, Rel. Ciampi.](#)**

**Causalità – Violazione delle regole antinfortunistiche – Colpa del lavoratore – Effetto liberatorio della responsabilità del destinatario delle misure di prevenzione – Limiti – Comportamento imprevedibile ed esorbitante rispetto alle mansioni.**

In tema di causalità, la colpa del lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica ascritta al datore di lavoro ovvero al destinatario dell'obbligo di adottare le misure di prevenzione, esime questi ultimi dalle loro responsabilità solo allorché il comportamento anomalo del primo sia assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite, risolvendosi in un comportamento del tutto esorbitante ed imprevedibile rispetto al lavoro posto in essere, ontologicamente avulso da ogni ipotizzabile intervento e prevedibile scelta del lavoratore (*Fattispecie in cui il lavoratore aveva violato le prescrizioni di un manuale di uso e manutenzione di un carrello cui era preposto*).

**[Sez. II, sent. 17 luglio- 6 settembre 2018, n. 40045, Pres. Cammino, Rel. Prestipino.](#)**

**Circostanze del reato - Circostanze aggravanti comuni - Minorata difesa - Applicabilità - Ipotesi - Truffa “on line” - Sussistenza - Ragioni.**

Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, c.p., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta.

**[Sez. V, sent. 25 giugno 2018 – 6 settembre 2018 n. 40099 Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.](#)**

**Trattamento sanzionatorio – Continuazione tra reati puniti con pene eterogenee – Modalità dell'aumento di pena.**

È configurabile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee, anche nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, con la precisazione che l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del *favor rei*, il genere di pena previsto per il reato satellite, nel senso che, l'aumento della pena detentiva per il reato più grave andrà ragguagliato ai sensi dell'art. 135 c.p.

*Principio affermato da recente da SS.UU. 21 giugno 2018 Giglia*

#### **B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. V, sent. 16 aprile 2018 – 11 settembre 2018 n. 40470 Pres. Vessichelli, Rel. Calaselic.](#)**

**Accesso abusivo a sistema informatico di cui all'art. 615 *quinquies* c.p. – Reati informatici – Nozione.**

In assenza di un'esplicita definizione della nozione di "sistema informatico" secondo gli approdi della giurisprudenza deve considerarsi tale la pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all'uomo, attraverso l'utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche. In sintesi, ciò che viene in rilievo per definire la nozione di sistema informatico, è l'attitudine della macchina



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

(*hardware*) ad organizzare ed elaborare dati, in base ad un programma (*software*), per il perseguimento di finalità eterogenee.

*Nel caso di specie la difesa, con ragionamento condiviso dalla Corte, contestava la possibilità di qualificare come sistema informatico la cd. “macchina cambiamonete”.*

**Sez. V, sent. 16 maggio 2018 – 7 settembre 2018 n. 40153 Pres. Pezzullo, Rel. Tudino.**

**Atti persecutori – Episodio unico – Rilevanza ai fini della configurazione del reato di cui all’art. 612 *bis* c.p. – Esclusione.**

Il delitto di atti persecutori, quale reato abituale improprio a reiterazione necessaria delle condotte, si caratterizza in quanto l’evento – nella triplice declinazione alternativa prevista dalla norma incriminatrice – deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso, nel cui ambito la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un’autonoma ed unitaria offensività, in quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che, infine, degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice. In tal senso un solo episodio, per quanto grave e da solo anche idoneo, in astratto, a determinare il grave e persistente stato d’ansia e di paura che è indicato come evento naturalistico del reato in disamina, non è sufficiente a determinare la lesione del bene giuridico protetto dalla norma di cui all’art. 612 *bis* c.p., potendolo invece essere alla stregua di precetti diversi.

*Sentenza in fase di oscuramento.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

**[Sez. IV, sent. 19 luglio 2018 – 4 settembre 2018, n. 39733, Pres. Dovere, Rel. Montagni.](#)**

**Colpa medica – Art. 590-*sexies* c.p. – Causa di non punibilità – Profili di colpa rilevanti – Sola colpa lieve.**

L'art. 590-*sexies* c.p., introdotto dall'art. 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede che qualora l'evento lesivo si sia verificato in ambito sanitario, a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida ovvero le buone pratiche clinico- assistenziali, sempre che risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Tale causa di esclusione della punibilità non è tuttavia applicabile ai casi di colpa da imprudenza o da negligenza né in ipotesi di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse.

**[Sez. VI, sent. 2 luglio 2018, n. 40347, Pres. Paoloni, Rel. Ricciarelli.](#)**

**Corruzione – Membro del Parlamento autore del reato di corruzione – Esclusione della corruzione propria – Configurabilità della corruzione impropria.**

Nei confronti di un membro del Parlamento non è configurabile il reato di corruzione propria, antecedente e/o susseguente, di cui all'art. 319 c.p., ostandovi il combinato disposto degli artt. 64, 67 e 68 Cost. che non consentono di individuare parametri in base ai quali valutare la “contrarietà” ai doveri di ufficio, mentre è configurabile il reato di corruzione impropria.

**[Sez. VI, sent. 16 maggio 2018, n. 39279, Pres. Petruzzellis, Rel. Tronci.](#)**

**Installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni (art. 617 *bis* cod. pen.) – Necessità che l'intercettazione riguardi soggetti diversi dall'agente – Installazione di un apparecchio per ostacolare l'intercettazione di proprie comunicazioni – Configurabilità del reato – Esclusione**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

Il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni ex art. 617 *bis* c.p., si configura solo se l'installazione è finalizzata ad intercettare o impedire comunicazioni tra persone diverse dall'agente, per cui il delitto non ricorre nell'ipotesi in cui l'apparecchio "jammer telefonico", ossia un disturbatore di frequenze, sia installato per impedire l'intercettazione di comunicazioni, sia tra presenti sia telefoniche, che riguardano anche il soggetto che predispone l'apparecchio.

[Sez. II, sent. 12-26 luglio 2018, n. 35643, Pres. Diotallevi, Rel. Ariolli.](#)

**Rapina - Condotta - Violenza o minaccia - Integrazione del reato - Ipotesi.**

Integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la condotta del soggetto che, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione - con ciò comprimendo la libertà psichica della vittima - per impossessarsi dei beni di questa, perché la minaccia può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male, limiti la libertà di autodeterminazione.

[Sez. II, sent. 13 luglio-27 agosto 2018, n. 39006, Pres. Gallo, Rel. Monaco.](#)

**Riciclaggio - Condotta - Ipotesi - Mero possesso di ingente somma di denaro - Integrazione del reato - Esclusione - Ragioni.**

Il mero possesso di un'ingente somma di denaro non può giustificare, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo circa l'esistenza o no di un delitto presupposto (od anche solo l'esistenza di relazioni con ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita), l'elevazione di un'imputazione di riciclaggio (*Fattispecie in cui l'interessato, in procinto di imbarcarsi su un volo per l'estero era stato trovato in possesso di una considerevole somma di denaro detenuta in diversi pacchetti*).



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

**[Sez. II, sent. 19 luglio-5 settembre 2018, n. 39958, Pres. Diotallevi, Rel. Pellegrino.](#)**

**Truffa - Artifici e raggiri - Ipotesi - Soggetto passivo del raggio diverso dal soggetto passivo del danno - Configurabilità del reato - Condizioni.**

Il delitto di truffa è configurabile anche quando il soggetto passivo del raggio è diverso dal soggetto passivo del danno ed in difetto di contatti diretti tra il truffatore e il truffato, sempre che sussista un nesso di causalità tra i raggiri o artifici posti in essere per indurre in errore il terzo, il profitto tratto dal truffatore ed il danno patrimoniale patito dal truffato (*Fattispecie in cui veniva condannato il contribuente per aver dichiarato al Fisco una falsa identità al fine di ottenere un rimborso indebito*).

**[Sez. III, sentenza 17 gennaio 2018 – 12 settembre 2018 n. 40444– Pres. Cavallo – Rel. Gentili.](#)**

**Violazione di sigilli – Art. 349 c.p. – Custode giudiziario – Presupposti della condotta.**

Ai fini della integrazione del reato di violazione di sigilli ad opera del custode del bene non è sufficiente che questi, per negligenza o trascuratezza, abbia ommesso di esercitare la opportuna vigilanza sul bene ma è necessario, laddove la violazione non sia attribuibile alla sua materiale condotta, che egli abbia comunque positivamente cooperato, sia pure attraverso una mera opera di consapevole agevolazione con coloro i quali hanno effettivamente e personalmente provveduto alla *immutatio loci*.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

#### **C. Leggi speciali.**

**[Sez. IV, 29 marzo 2018 – 6 settembre 2018, n. 40050, Pres. Blaiotta, Rel. Dovero.](#)**

**Art. 141, comma 2 C.d.S. – Norma cautelare elastica – Accertamento della colpa – Individuazione precisa del comportamento doveroso – Necessità.**

La natura elastica della regola cautelare prescritta dall'art. 141, comma 2 Cod. Strada, secondo la quale “il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile” – norma che esprime inevitabilmente un parametro generale di prudenza da contestualizzarsi secondo la peculiarità del caso concreto – non consente al giudice di pronunciarsi in modo generico sull'inosservanza dell'obbligo di prudenza, ma anzi impone che egli individui, secondo parametri tecnici, la velocità effettivamente adeguata alla specifica situazione oggetto del giudizio, per poi procedere alla verifica dell'eventuale superamento di quel limite.

**[Sez. III, sentenza 8 giugno 2018 – 4 settembre 2018 n. 39696 – Pres. Sarno– Rel. Socci.](#)**

**Omesso pagamento IVA – Art. 10 *ter* D. Lgs. 74/2000 – Concordato preventivo – Sussistenza del reato – Esclusione.**

In tema di omesso versamento IVA non è configurabile il reato di cui all'art. 10 *ter* D. Lgs. 74/2000 per il mancato versamento del debito IVA sorto prima dell'apertura della procedura di concordato preventivo nel caso in cui, in data antecedente alla scadenza del debito, sia intervenuto un provvedimento del Tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori essendo configurabile la scriminate dell'adempimento di un dovere, imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all'art. 51



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

c.p., derivante da norme poste a tutela di interessi aventi anche rilievo pubblicistico, equivalenti a quelli di carattere tributario.

**[Sez. III, sentenza 12 giugno 2018 – 3 settembre 2018 n. 39423 – Pres. Lapalorcia– Rel. Ramacci.](#)**

**Omesso pagamento ritenute assistenziali e previdenziali – Pagamento parziale della somma *ex art. 2 c. 1 bis legge 638/83* – Causa di non punibilità – Esclusione – Effetti.**

In materia di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nel caso di versamento soltanto parziale della somma complessivamente dovuta nel termine perentorio di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione, non opera la causa di non punibilità del soggetto agente, *ex art. 2 c. 1 bis legge 638/83*. Il pagamento parziale, a seguito del quale residui un debito contributivo inferiore alla soglia di punibilità del 10.000 euro annui, non determina alcuna conseguenza riguardo alla sussistenza del reato, restando applicabili le sanzioni penali stabilite dalla legge e non anche quella amministrativa pecuniaria, stabilita per l'omesso versamento di contributi di importo inferiore alla suddetta soglia di punibilità.

**[Sez. III, sentenza 30 maggio 2018 – 3 settembre 2018 n. 39413 – Pres. Lapalorcia– Rel. Mengoni.](#)**

**Omesso pagamento ritenute assistenziali e previdenziali – Tenuità del fatto – Art 131 *bis* c.p.p. – Applicazione – Presupposti.**

La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto è applicabile ai reati di omissione di versamenti contributivi solo se gli importi omessi superano di poco l'ammontare della soglia prevista dal legislatore a nulla rilevando che detto reato risulti caratterizzato da plurime condotte (i singoli versamenti mensili). Ed invero il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

si configura come una fattispecie connotata da una progressione criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell'ultima mensilità (16 gennaio dell'anno successivo).

**[Sez. V, sent. 25 giugno 2018 – 6 settembre 2018 n. 40100 Pres. Vessichelli, Rel. Scotti.](#)**

**Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta – Rilevanza dell'omesso versamento dei contributi previdenziali.**

In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, L.F. possono consistere nel mancato versamento dei contributi previdenziali con carattere di sistematicità.

*Orientamento costante della Corte, in relazione alla tecnica di autofinanziamento mediante sistematico ricorso all'omissione del pagamento di imposte e contributi.*

**[Sez. V, sent. 18 maggio 2018 – 12 settembre 2018 n. 40477 Pres. Vessichelli, Rel. Catena.](#)**

**Reati fallimentari – Sentenza dichiarativa di fallimento – Natura – Elemento costitutivo del reato.**

In tema di bancarotta, la dichiarazione di fallimento è un elemento costitutivo del reato e non una condizione oggettiva di punibilità.

*Sentenza che, nell'ambito di un contesto argomentativo legato alla dedotta applicazione dell'indulto, si segnala per l'affermazione del principio sopra riportato, in palese contrasto con quello – affermato anche da recente da altro collegio della medesima sezione (v. Cass. V 4400/2018) – per cui la sentenza dichiarativa di fallimento deve essere considerata condizione obiettiva di punibilità.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

#### **D. Diritto processuale.**

**[Sez. IV, 23 maggio 2018 – 9 agosto 2018, n. 38382, Pres. Fumu, Rel. Nardin.](#)**

**Applicazione di pena su richiesta delle parti – Richiesta di sanzione sostitutiva – Natura congiunta a quella di applicazione pena – Conseguenze – Pronuncia di accoglimento o rigetto integrale.**

L'eventuale richiesta dell'interessato di applicazione di una sanzione sostitutiva è, per sua natura, necessariamente congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena e che spetta sempre al giudice il compito, ove la richiesta comprenda anche la sostituzione della pena detentiva, di controllarne l'ammissibilità, rigettando o accogliendo l'intera richiesta ove non ritenga applicabile la sostituzione.

**[Sez. V sent. 7 giugno 2018 – 6 settembre 2018 n. 40111 Pres. Vessichelli, Rel. Morelli.](#)**

**Dibattimento – Contestazioni suppletive – Richiesta di definizione mediante giudizio abbreviato - Modalità.**

In caso di contestazioni suppletive in dibattimento, la richiesta di giudizio abbreviato non può essere proposta solo per taluna ma, a pena di inammissibilità, deve avere riguardo a tutte le nuove, ulteriori imputazioni, poiché la funzione riparatoria dell'accesso in tale fase al rito speciale va comunque coniugata, senza poterla sostituire, con quella deflattiva propria del rito, in difetto della quale non si giustificerebbe l'effetto premiale.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

**[Sez. III, sentenza 23 maggio 2018 – 10 settembre 2018 n. 40230– Pres. Sarno– Rel. Liberati.](#)**

**Inammissibilità dell'impugnazione – Art. 591 c. 2 c.p.p. – Sentenza in luogo dell'ordinanza – Abnormità del provvedimento – Insussistenza.**

La dichiarazione di inammissibilità dell'appello con sentenza anziché con ordinanza, come previsto dall'art. 591 c. 2 c.p.p., non determina l'abnormità del provvedimento adottato.

**[Sez. II, sent. 17 luglio- 5 settembre luglio 2018, n. 39964, Pres. Cammino, Rel. Aielli.](#)**

**Misure cautelari personali - Pericolo di recidiva specifica - Criteri di accertamento.**

Ai fini della valutazione dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione del reato, il giudizio cautelare ontologicamente probabilistico non può ridursi all'accertamento di uno "stato" ovvero alla verifica della permanenza delle condizioni soggettive dell'accusato nell'arco che va dal tempo della commissione del delitto sino a quello dell'applicazione della cautela, ma deve necessariamente estendersi alla valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto. Questo giudizio, tuttavia, non può che fondarsi sulle emergenze disponibili risultanti dagli atti e non si richiede, invece, che il giudizio sull'attualità si estenda alla previsione di una specifica occasione per delinquere la cui previsione esula dalle facoltà del giudice della cautela.

**[Sez. V, sent. 6 luglio 2018 – 3 settembre 2018 n. 39524 Pres. Sabeone, Rel. Borrelli.](#)**

**Misure cautelari personali – Pericolo di commissione di altri delitti – Requisito dell'attualità - Rilevanza dell'intervallo temporale tra fatti ed emissione della misura.**

Secondo la nuova formulazione dell'art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p., il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto – fondato cioè su elementi reali e non ipotetici – ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità *del periculum*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

*libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita, quando questi parametri testimonino dell'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare. Quando vi sia un significativo intervallo temporale tra l'epoca dei fatti e quella dell'intervento cautelare, ciò non è, di per sé, indicativo del venir meno delle esigenze cautelari ma occorre verificare l'esistenza di atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il fatto illecito contestato è maturato.

**[Sez. I, sent. 27 novembre 2018 – 20 agosto 2018 n. 38641, Pres. Tardio, Rel. Esposito.](#)**

#### **Misure cautelari reali - Sequestro a carico di terzo – Oneri probatori.**

In relazione al sequestro preventivo di beni appartenenti a terzo estraneo, il giudice ha un dovere specifico di motivazione sul requisito del *periculum in mora*, sia pure in termini di semplice probabilità del collegamento di tali beni con le attività delittuose dell'indagato, sulla base di elementi che appaiano concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità da parte di quest'ultimo per effetto del carattere meramente fittizio della loro intestazione, ovvero di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e l'indagato. Non è poi sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato.

**[Sez. III, sentenza 12 aprile 2018 – 6 settembre 2018 n. 40074– Pres. Rosi– Rel. Zunica.](#)**

#### **Prova documentale – Art. 234 c.p.p. – Messaggi Whatsapp - Sms – Sussistenza.**

I messaggi *whatsapp* e gli *sms* conservati nella memoria di un telefono cellulare sottoposto a sequestro hanno natura di documenti, *ex art.* 234 c.p.p., sicché la loro acquisizione non costituisce attività di intercettazione disciplinata dagli artt. 266 e segg. c.p.p. atteso che quest'ultima esige la captazione di un



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

flusso di comunicazioni in atto ed è, pertanto, attività diversa dall'acquisizione *ex post* del dato conservato nella memoria dell'apparecchio telefonico che documenta flussi già avvenuti.

**[Sez. V sent. 23 aprile 2018 – 3 settembre 2018 n. 39488 Pres. Sabeone, Rel. De Gregorio.](#)**

**Ricorso per cassazione – Travisamento della prova – Verifica della Corte.**

Ove con il ricorso per cassazione venga dedotto il travisamento di una prova decisiva ovvero l'omessa valutazione di circostanze decisive risultanti da atti specificatamente indicati, la Corte deve verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità di risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto, ovvero verificare l'esistenza della decisiva difformità.

**[Sez. VI, 28 giugno 2018, n. 36066, Pres. Di Stefano, Rel. Di Stefano.](#)**

**Ricorso straordinario *ex art. 625-bis* c.p.p. – Evidenza di un preponderante contenuto di impugnazione ordinaria – Inammissibilità – Doveri per la Corte di cassazione di verificare la proposizione di motivi compatibili con l'impugnazione straordinaria – Esclusione.**

È inammissibile il ricorso straordinario *ex art. 625-bis* c.p.p. che "*ictu oculi*" risulti avere il preponderante contenuto concreto di un'ulteriore non consentita impugnazione ordinaria, non essendo in tal caso la Corte di Cassazione tenuta a verificare se siano proposti, tra gli altri, anche motivi in sé compatibili con l'impugnazione straordinaria.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

**[Sez. IV, 10 luglio 2018 – 4 settembre 2018, n. 39743, Pres. Blaiotta, Rel. Dovere.](#)**

**Riparazione per ingiusta detenzione – Mero silenzio dell'indagato – Colpa grave – Esclusione – Altri elementi di colpa – Necessità.**

In tema di riparazione per ingiusta detenzione il mero "silenzio", nell'ipotesi in cui solo le persone sottoposte ad indagine siano in grado di fornire una logica spiegazione al fine di eliminare il valore indiziante di elementi acquisiti a loro carico, da solo non può essere posto a fondamento della colpa grave, pur se vale a far ritenere l'esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale può tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa.

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**[Sez. I, sent. 10 luglio 2018 – 1 agosto 2018 n. 37363, Pres. Iasillo, Rel. Centofanti.](#)**

**Esecuzione – Procedimento – Istanza riproduttiva di richieste già formulate - Decisione de plano del giudice - Condizioni.**

L'art. 666, comma 2, c.p.p., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione: in ogni caso, l'assenza di "novità" dell'istanza, nei termini precisati, che costituisce l'indefettibile presupposto che consente di definire *de plano* il procedimento, senza dar luogo al contraddittorio camerale altrimenti assicurato dal citato art. 666 c.pp. deve essere però di palmare evidenza, in linea con il più generale principio secondo cui, in materia di esecuzione, la pregiudiziale inammissibilità può essere dichiarata solo nei casi in cui appaiano immediatamente



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

insussistenti i presupposti normativi della richiesta (restando riservati al rito camerale le questioni di diritto di non univoca soluzione e la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza).

#### **Sez. I, sent. 10 luglio-5 settembre 2018, n. 39943, Pres. Carcano, Rel. Tardio**

**Esecuzione penale - Giudice dell'esecuzione - Possibilità di modificare data del commesso reato - Esclusione - Eccezioni - Ipotesi in tema di revoca dell'indulto.**

In sede esecutiva non è consentito modificare la data del commesso reato, accertata nel giudizio di cognizione con sentenza passata in giudicato; tuttavia, quando, il *tempus commissi delicti* non è indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza e, occorrendo, degli atti del procedimento, per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. (*Fattispecie in tema di revoca dell'indulto*).

#### **Sez. I sent. 18 maggio 2018 – 11 settembre 2018 n. 40341, Pres. Di Tomassi, Rel. Siani.**

**Sorveglianza – Affidamento in prova – Caratteristiche del processo di rieducazione e del relativo giudizio da svolgere – Rilevanza dell'eventuale ammissione di responsabilità.**

La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale non postula come presupposto indispensabile al suo riconoscimento la verifica di una già conseguita radicale emenda da parte del condannato, che costituisce invece l'obiettivo da raggiungere con il completamento del processo di rieducazione, bensì richiede il riscontro dell'esistenza di elementi dai quali si possa, sulla base di motivazione congrua e logica, desumere l'avvenuto e sicuro inizio di questo processo: in questa prospettiva, per la valutazione da compiere per l'ammissione alla misura disciplinata dall'art. 47 o.p. e, quindi, per l'accertamento se essa possa concretamente contribuire alla rieducazione del reo e assicurare la prevenzione del pericolo che egli commetta nuovi reati, non svolge un ruolo decisivo l'ammissione



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

da parte del condannato di colpevolezza in ordine ai reati accertati a suo carico, mentre invece rileva la dimostrazione che egli si sia determinato a introiettare la consapevolezza di rispettare le leggi penali e ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale sanciti dall'ordinamento stesso.

**[Sez. V, sent. 6 luglio 2018 – 3 settembre 2018 n. 39499 Pres. Sabeone, Rel. Riccardi.](#)**

**Sorveglianza – Riabilitazione – Rilevanza, ai fini del giudizio complessivo, di incontri sporadici con persone gravate da precedenti.**

Ai fini della valutazione della buona condotta, necessaria per la concessione della riabilitazione, non rilevano meri incontri sporadici ed occasionali con persone gravate da precedenti o pregiudizi penali, ma soltanto frequentazioni che, per la non sporadicità e significatività, escludano la rescissione del condannato da logiche e modelli illegali.

**[Sez. I sent. 27 giugno 2018 – 27 agosto 2018 n. 38972, Pres. Casa, Rel. Renoldi.](#)**

**Sorveglianza – Richiesta di concessione di misura alternativa – Rilevanza, ai fini della decisione della gravità del reato, per cui è intervenuta condanna – Obbligo di tener conto degli elementi positivi ai fini del giudizio prognostico circa il futuro esito della prova.**

Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, se per un verso non può essere trascurata la tipologia e la gravità dei reati commessi, per altro verso si deve avere riguardo, soprattutto, al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se sussistano o no i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la misura alternativa, verificando non solo l'assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

di recidiva. Nell'ambito di tale valutazione, la decisione deve essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni della prevalenza accordata ad aspetti appartenenti al passato criminale del detenuto, a scapito degli eventuali progressi riscontrati nel corso del trattamento.

**F. Misure di prevenzione.**

**G. Responsabilità da reato degli enti.**

#### **5. Novità editoriali**

Chiara Amalfitano (a cura di): ***PRIMATO DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E CONTROLIMITI ALLA PROVA DELLA "SAGA TARICCO"*** Giuffrè

Chiara Ariano: ***L'ORDINAMENTO PENITENZIARIO – STORIA ED EVOLUZIONE***  
Lateran University Press

Fulvio Baldi: ***MANUALE DEL GIUDICE DI PACE PENALE*** Giuffrè

Andrea Camaiora: ***APPUNTI SU DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA. TRA COMUNICAZIONE DIGITALE E RIVOLUZIONE DELLA RETE*** AltroMondo Editore (e book)

Elisabetta Chiarelli: ***LE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE. OVERRULING, INDUZIONE INDEBITA E TERRORISMO*** Aracne



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

Giovannangelo De Francesco, Gaetana Morgante (a cura di): ***IL DIRITTO PENALE ID FRONTE ALLE SFIDE DELLA “SOCIETA’ DEL RISCHIO”. UN DIFFICILE RAPPORTO TRA NUOVE ESIGENZE DI TUTELA E CLASSICI EQUILIBRI DI SISTEMA*** Giappichelli

Livia De Gennaro, Nicola Graziano (a cura di): ***SEQUESTRI PENALI, MISURE DI PREVENZIONE, E PROCEDURE CONCORDUALI. ANALISI DEI RAPPORTI ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE ANTIMAFIA*** Maggioli Editore

Angelo Giarda, Fausto Giunta, Gianluca Varraso: ***DAI DECRETI ATTUATIVI ALLA LEGGE “ORLANDO” ALLE NOVELLE DI FINE EGISLATURA*** Cedam

Massimo Lembo: ***COMMENTARIO ALLA RIFORMA DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO*** Ecra

Luca Masera: ***LA NOZIONE COSTITUZIONALE DI MATERIA PENALE*** Giappichelli

Simona Raffaele: ***ESSENZA E CONFINI DEL DOLO*** Giuffrè

Cirus Rinaldi, Pietro Saitta (a cura di): ***CRIMINOLOGIE CRITICHE CONTEMPORANEE*** Giuffrè

Ugo Ruffolo (a cura di): ***LA NUOVA RESPONSABILITA’ MEDICA*** Giuffrè



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

Marco Scarponi: *IL CONCETTO DI CONCORSO ESTERNO* Aracne

#### **6. Incontri di studio e convegni.**

Convegno: *GIUSTIZIA PENALE E CRONACA GIUDIZIARIA: DIRITTI, INTERESSI IN GIOCO E CONFINI* (Camera Penale di Rimini “Veniero Accreman”)

Rimini, venerdì 21 settembre 2018, ore 15.30, Sala Energia Centro Congressi SGR

Seminario: *L'EFFICACIA PREVENTIVA DELLE MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE* (Camera Penale di Nuoro)

Nuoro, sabato 22 settembre 2018, ore 10, sala conferenze della Camera di Commercio, via Papandrea 8

Convegno: *IL NUOVO ART. 420 TER C.P.P. LA MATERNITA' DELLE AVVOCATE: DAI PROTOCOLLI ALLA NORMA* (Camera Penale di Firenze – UCPI Commissione pari opportunità)

Firenze, martedì 25 settembre 2018 ore 15, Hotel Montebello Splendid, via Giuseppe Garibaldi 14

Incontro di studio: *QUESTIONI PROBLEMATICHE IN TEMA DI CONCORSO DI PERSONE NEL REATO* (SSM)

Roma, mercoledì 26 settembre 2018, ore 14.30, Aula Magna Corte Suprema di Cassazione

Convegno: *NEI LIMITI DELLA COSTITUZIONE Il codice repubblicano e il processo penale contemporaneo* (UCPI – Centro Studi Giuridici e Sociali “Aldo Marongiu”)

Roma, venerdì 28 settembre 2018, ore 9.45 – sabato 29 settembre 2018 ore 10, Via del Banco di Santo Spirito 42



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 53 – 15 settembre 2018**

Tavola rotonda: ***DETERMINAZIONE DI FINE VITA FRA COSTITUZIONE E CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO: DIRITTI O DELITTI?*** (Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”)

Venezia, venerdì 5 ottobre 2018, ore 14.30. Auditorium Santa Margherita – Università Ca’ Foscari, C.po Santa Margherita, Dorsoduro, 3689

Incontro di studio: ***NON MI RIMETTO... ALLA CLEMENZA DELLA CORTE! DIFESA DI UFFICIO ED EFFETTIVITA’ DEL DIRITTO DI DIFESA*** (Camera Penale di Lucca “Leonardo Lupasin Zorzit”)

Lucca, lunedì 8 ottobre 2018, ore 15, Auditorium Fondazione Banco del Monte di Lucca, Piazza San Martino 4

Convegno: ***LA TUTELA DELLA PERSONA UMANA Dignità, salute, scelte di libertà per Francesco Palazzo*** (Università di Pisa – Dipartimento di Giurisprudenza)

Pisa, venerdì 12 ottobre 2018, ore 9.15, Aula Magna del Polo Didattico G. Carmignani – Piazza dei Cavalieri 8